

## Indicazioni per l'autorizzazione al mantenimento dei passi carrabili esistenti

La normativa introdotta a seguito dell'approvazione del Codice della Strada (successivamente indicato C.d.S.) e del relativo Regolamento di esecuzione prevede che i passi carrabili preesistenti e successivi all'entrata in vigore di detto codice, 1° gennaio 1993, debbono essere individuati con l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento al C.d.S., previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

I predetti passi carrabili, per far esercitare il diritto di divieto di sosta e rimozione, dovranno essere identificati per mezzo di specifico cartello stradale, conforme alla figura 78 II del Regolamento del C.d.S. riportante la denominazione dell'Ente proprietario della strada, il numero e l'anno del rilascio.

Chiunque sia interessato a far valere sul proprio passo carrabile i diritti di cui sopra, dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione e all'apposizione del segnale stradale conforme a quanto previsto dal C.d.S.. L'omessa regolarizzazione secondo il procedimento sopra indicato, farà decadere le agevolazioni che il Nuovo Codice della Strada prevede in materia, ovvero il: *"divieto di sosta permanente in fregio al passo carrabile con rimozione del veicolo"* (art. 158 e 159 del C.d.S. e art. 120 Reg. di attuazione del C.d.S.). Questa Amministrazione si farà carico, a chiunque sarà interessato, di rilasciare la prescritta autorizzazione. Si precisa che al fine del rilascio dell'autorizzazione, per passo carrabile si intende soltanto quell'apertura (identificata con cancello, portone, sbarra, catena, varco delimitato da elementi fisici ben definiti come colonne, muretti o altro, ecc.) che consente l'accesso alla proprietà privata mediante il transito di veicoli. Pertanto per cancelli pedonali, portoni pedonali di ingresso e per tutte le aperture simili non carrabili non verrà rilasciato alcuna autorizzazione.

Requisiti: La richiesta va effettuata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario, o altro soggetto avente titolo reale. Nei rapporti di locazione (abitazioni, studi, uffici, aziende, ecc.) la richiesta spetta al proprietario.

Nei condomini, per le parti comuni la richiesta spetta all'amministratore, mentre per le proprietà esclusive (es. garage singoli con accesso diretto su strada comunale) compete a ciascun proprietario.

Per le aziende con immobili in proprietà la richiesta può essere avanzata anche dal legale rappresentante.

L'istanza è presentata riportando (nel frontespizio dell'istanza) il nominativo aggiornato di una sola persona fisica avente titolo reale anche se questo è condiviso con altri soggetti. Questi ultimi, aventi titolo, verranno indicati in un foglio allegato.

Documentazione: la domanda va effettuata, in regola con l'imposta di bollo (**€ 16,00**), compilando in ogni sua parte lo stampato nel quale vengono riportate anche le modalità di compilazione.

Alla domanda va allegato un estratto di planimetria catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale (e l'eventuale subalterno per i passi carrai inseriti nei fabbricati) di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile. Nell'allegato catastale va evidenziata la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione di ingresso.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso, i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta. Per il condominio l'amministratore indicherà il numero degli accessi serventi le proprietà comuni.

Costi: ogni domanda, compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata in regola con l'imposta di bollo (**€ 16,00**), presso l'ufficio Protocollo Comunale;

Per il ritiro del segnale e dell'autorizzazione, l'interessato ricevuto l'avviso, potrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale negli orari d'ufficio, munito di una marca da bollo da **€ 16,00**.

Per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo, il richiedente dovrà citare nell'istanza gli estremi di legge e l'articolo che dispone tale esenzione.

Si comunica che il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato ad alcuna tassazione.

Sanzioni: l'art.22 del Codice della Strada stabilisce che l'apertura, trasformazione, variazione d'uso o mantenimento in esercizio dei passi carrabili preesistenti senza autorizzazione rilasciata dal Comune, a seconda dei casi, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 41,00 a 168,00** oltre all'obbligo in capo al trasgressore del ripristino a proprie spese dei luoghi.

Normativa: Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione n. 495/1992.

**Incaricato dell'istruttoria: mar.Ilo Visentini Paolo, cell. 335.1447867**